

LINEE GUIDA IN TEMA DI EQUO COMPENSO

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI -

- 1.1. Il diritto all'equo e giusto compenso è un principio generale e cardine del nostro ordinamento, garantito dall'art. 36 della Costituzione che tutela il diritto del professionista “*ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*”; recependo il dettato costituzionale l'articolo 19 quaterdecies del d.l. 148/2017, convertito con Legge. 172 del 4.12.2017, ha modificato la L. 247/2012 (Legge professionale forense) introducendo l'articolo 13 bis che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense.
- 1.2. La funzione costituzionale dell'Avvocato porta, per sua natura, ad escludere il confronto concorrenziale, essendo connessa alle esigenze di tutela del diritto inviolabile di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e dall'articolo 2 della Legge n° 347/2012 laddove, al suo secondo comma, precisa che “l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”; tuttavia, pur nel rispetto del ruolo dell'Avvocato, la norma si ispira alla necessità di ricercare un maggiore bilanciamento tra esigenze di mercato e diritti del professionista, nell'ambito dei rapporti con i cosiddetti clienti “forti”, quali banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche Amministrazioni. In tale ottica è previsto che nel caso di prestazioni professionali svolte sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si consideri equo se risulti proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della Giustizia.
- 1.3. L'art. 13 bis qualifica, quindi, come vessatorie, e dunque nulle, le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato, e ne fornisce una elencazione esemplificativa.
- 1.4. La tutela offerta all'Avvocato è imprescrittibile e diretta a far dichiarare la nullità delle clausole vessatorie secondo un meccanismo definito “nullità di protezione”, che agisce solo in favore dell'Avvocato e che solo dallo stesso può essere attivato.
- 1.5. Gli Avvocati, da parte loro, sono tenuti ad osservare, nei propri rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa in esame, il pieno

rispetto dei principi in tema di diritto a un compenso “equo”, dell’inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss., del decoro e dignità professionale. Gli artt. 9, 19, 25 e 29 del Codice Deontologico stabiliscono, infatti, il divieto di accettazione di un compenso iniquo e/o lesivo della dignità e del decoro professionale, anche in grado di alterare l’offerta delle prestazioni professionali, secondo principi di leale concorrenza tra professionisti. Le condizioni contrattuali per i servizi legali e per l’attività difensiva non possono, infatti, trasformarsi in una corsa indiscriminata al ribasso, con nocimento per la dignità e il decoro del professionista ed oggettiva impossibilità di assicurare la qualità delle prestazioni professionali ad un prezzo vile.

1.6. Tale principio, a tutela del decoro della professione, deve informare, inoltre, la condotta dell’Avvocato anche nei rapporti con il cliente privato; per questo dovrebbe affermarsi la prassi della sommaria descrizione negli avvisi dell’oggetto del contendere e dell’esatta indicazione del valore della controversia o dell’affare (se determinabile), alla luce del fatto che il DM 55/2014 determina il compenso a partire dallo scaglione di valore della controversia. Questa prassi agevolerebbe anche l’Avvocato in sede di redazione di un preventivo consapevole e coerente rispetto all’attività professionale che dovrà essere svolta.

Art. 2 - EQUO COMPENSO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –

- 2.1 La novità più importante in materia di equo compenso è stata senza dubbio l’estensione di tale principio anche ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 2.2 Dal combinato disposto degli articoli 24 e 113 della Costituzione, è evidente come anche le Pubbliche Amministrazioni vantino un incompressibile diritto di difesa, in quanto non vi è attività della Pubblica Amministrazione sottratta alla tutela giurisdizionale.
- 2.3 Al momento del conferimento degli incarichi legali la Pubblica Amministrazione non può sottrarsi al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, mutuati dall’articolo 1 e seguenti della Legge n°241/1990, in attuazione del disposto dell’articolo 97 della Costituzione ma oggi tali principi debbono essere armonizzati con il principio dell’equo compenso e, dunque, con il rispetto della dignità e della funzione costituzionale dell’Avvocatura, a tutto vantaggio della qualità della prestazione.

- 2.4 L'art. 19 *quaterdecies*, comma 3 del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, ha quindi disposto che *“la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.
- 2.5 Alcune Regioni con proprie leggi hanno riconosciuto il diritto all'equo compenso per i professionisti che svolgono la propria attività nei confronti degli enti pubblici; tra queste la Regione Lazio che con la recente Legge Regionale n. 6 del 2019 garantisce il diritto per i professionisti a percepire un compenso parametrato alla qualità e alla quantità della prestazione professionale resa.
- 2.6 Il tema dell'equo compenso in relazione all'attività svolta a favore della Pubblica Amministrazione si intreccia alle modalità di scelta del professionista da parte delle stesse.
- 2.7 A tale riguardo è intervenuta l'ANAC che anzitutto con le linee guida n. 12 del 24.10.2018 ha imposto *“la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio...”*, quindi con le linee Guida n. 1 del 2019 ha stabilito che *”al fine di garantire il principio dell'equo compenso (...) al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara”*.

Art 3 - EQUO COMPENSO E LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI -

- 3.1 L'equità del compenso, in questo settore, è assorbita precipuamente dal rispetto dei minimi tariffari, fermo restando che la modularità dello stesso è garantita da un ampio spettro di elementi indicati espressamente dall'art. 4 DM 55/2014 (urgenza e pregio dell'attività, importanza natura difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
- 3.2 Comunque sia, ogniqualvolta un Giudice disponga in ordine alle spese del procedimento, resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014: vedasi Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2018, n. 21486, che, ha altresì precisato, come suddetto D.M. 55 prevalga sul D.M. n.

140 del 2012 (ricordiamolo contempla all'art.1 comma VII° ed 11 comma I° la non vincolatività delle tariffe forensi), in virtù del principio di specialità.

3.3 In materia di liquidazione delle spese legali per attività professionale svolta in seno al patrocinio a spese dello stato (o difesa d'ufficio) soccorre, per corroborare l'inderogabilità dei minimi tariffari, l'ulteriore dato normativo rappresentato dall'art. 82 DPR 115/2020 che alle tariffe forensi espressamente si riferisce (cfr in tal senso da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 06-12-2018) 07-03-2019, n. 6686).

Linee guida elaborate dal Nucleo territoriale di monitoraggio sull'equo compenso operante presso l'Ordine degli Avvocati di Velletri ed approvate nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 30.09.2020.